

Cash pooling con tasso di mercato

I contribuenti con strutture di cash pooling infragruppo non inquadrare negli schemi canonici e con tassi di interesse non adeguatamente supportati da analisi di benchmark non possono più dormire sonni tranquilli, alla luce del recente pronunciamento della Corte di Cassazione e del contestuale rialzo dei tassi di interesse.

La sentenza della Cassazione in esame (civile Cass. sez. V, sentenza n. 1001 del 10 gennaio 2024) ritorna sul tema del cash pooling, facendo chiarezza sulla sostenibilità della struttura di cash pooling delineata dal contribuente, sui tassi da utilizzare per verificare il rispetto del principio di libera concorrenza; e sul onere della prova. Nel dettaglio, l'Amministrazione fiscale ha contestato alla società Arvin Replacements Products S.r.l. ("Arvin"), parte di un contratto di zero-balance cash pooling con la casa madre irlandese, la dissimulazione di un diverso contratto di "sostanziale messa a disposizione di liquidità" a favore della controllante (finanziamento infragruppo), con conseguente ricalcolo, con modalità induttiva, del tasso di interesse.

A tale fine, l'Amministrazione ha usato il tasso RendiStato, media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso pubblicato dalla Banca d'Italia, richiamando a tassazione quanto non dichiarato dalla Arvin e non trattenuto dalla casa madre irlandese.

La sentenza in esame ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che: l'onere della prova sul carattere non arm's length del tasso praticato resta a carico dell'Amministrazione; il tasso di interesse stabilito nel contratto di cash pooling infragruppo (Euribor - 50 Bps) non è "né elusivo né antie-

conomico" da dover essere disatteso e sostituito; il tasso RendiStato usato dall'Amministrazione "non è omogeneo, né comparabile" con il contratto sostanziale ricostruito dall'Amministrazione (finanziamento infragruppo). Da un lato, la Cassazione sposa l'impostazione dell'Amministrazione, definendo il contratto di cash pooling contestato come "incompatibile con la struttura di tesoreria accentrata" alla luce della condotta dei partecipanti, principalmente per cadenza dei trasferimenti monetari (non giornaliera) e variabilità dei segni delle giacenze (saldi sempre positivi), che sarebbe più propriamente riconducibile ad un contratto di finanziamento infragruppo. Dall'altro, tuttavia, la Corte riconosce che tale circostanza non inverte di per sé l'onere della prova a carico del contribuente, ma che è sempre l'Amministrazione a dover fornire la prova che la transazione sia avvenuta ad un tasso d'interesse inferiore a quello "normale", quale presupposto della ripresa a tassazione degli interessi attivi sul finanziamento. Infine, la Cassazione stabilisce che il tasso "normale" deve essere determinato in base al tasso di interesse di mercato, osservabile in relazione a finanziamenti aventi caratteristiche comparabili, erogabili a soggetti aventi il medesimo "credit rating" dell'impresa debitrice associata, mentre il tasso "RendiStato" adottato dall'Amministrazione non ha attinenza con finanziamenti aventi caratteristiche sufficientemente comparabili.

Vincenzo Zurzolo



Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi.

— © Riproduzione riservata —